SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2010.

Scioglimento del consiglio di Trecate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trecate (Novara);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trecate (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giovanna Vilasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trecate (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11483/10 del 30 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trecate (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giovanna Vilasi.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A05387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Pennabilli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pennabilli (Rimini);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pennabilli (Rimini), è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giovanna Longhi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pennabilli (Rimini), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rimini ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 786/Area Gab. del 31 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pennabilli (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giovanna Longhi.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A05388

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in

particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010,

Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri può procedere, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 all'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unità di personale, con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della percentuale dei risparmi per cessazioni relative all'anno 2008 che è pari ad € 880.390,00.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle limitazioni di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico.

3. Il Ministero degli affari esteri è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità del pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 209

10A05189
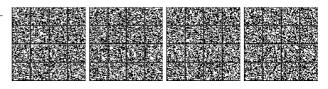
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Jogues piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Scanzano Jonico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008 con il quale la società cooperativa «Jogues piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scanzano Jonico (Matera) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Troia Donato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 dicembre 2009 con la quale il dott. Troia Donato rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Gucci, nato a Matera il 25 dicembre 1973 e residente a Matera, via Ugo La Malfa, 86, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Jogues piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scanzano Jonico (Matera), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 luglio 2008, in sostituzione del dott. Troia Donato, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05163

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Sant'Elena - società cooperativa a responsabilità limitata», in Simaxis.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1988 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Sant'Elena - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Simaxis (Oristano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giovanni Enna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 con il quale l'avv. Piero Franceschi è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Enna, inadempiente;

Visto la nota pervenuta in data 13 novembre 2009, con la quale l'avv. Piero Franceschi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ettore Tanferna, nato a Sassari, l'11 luglio 1966 con studio in Sassari, Via P. Galleri n. 3, è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Cooperativa agricola Sant'Elena - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Simaxis (Oristano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 marzo 1988, in sostituzione dell'avv. Piero Franceschi, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05164

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «S.A.S. - Sport Ambiente Salute - Soc. Coop. a r.l.», in Rieti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2008 con il quale la società «S.A.S. - Sport Ambiente Salute - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Rieti è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Sara Pellegri Formentini ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 febbraio 2010 con la quale il commissario liquidatore dott.ssa Sara Pellegri Formentini rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giorgio Chicchirichi nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932, residente in Montefiascone (Viterbo), via D. Manin n. 10, è nominato commissario liquidatore della società «S.A.S. - Sport Ambiente Salute - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Rieti, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 dicembre 2008, in sostituzione della dott.ssa Sara Pellegri Formentini, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05165

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «COGEDI Società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005 con il quale la società «COGEDI Società cooperativa a r.l.» con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Antonietta Stellato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con la quale è stato nominato commissario liquidatore della società «COGEDI Società cooperativa a r.l.» con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), l'avv. Giuseppe Guadagno, in sostituzione della dott.ssa Maria Antonietta Stellato, rinunciataria;

Visto la nota del 23 dicembre 2009 con la quale il commissario liquidatore avv. Giuseppe Guadagno rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via Pertini n. 8, è nominato commissario liquidatore della società «COGEDI Società Cooperativa a r.l.» con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2005, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Guadagno, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05166

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Benavente Bautista Wilder Eusepio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Benavente Bautista Wilder Eusebio, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma denominato «Titulo de profesional tecnico ed mecanica automotriz» conseguito nel 1997 presso l'Istituto statale di formazione superiore «Pedro P. Diaz» con sede a Arequipa (Perù), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparatore settore meccanica-motoristica di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Benavente Bautista Wilder Eusebio, cittadino peruviano, nato a Lima il 14 aprile 1972 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05194

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «M.B. & S. società cooperativa», in Sant'Onofrio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 8 settembre 2008 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «M.B. & S. società cooperativa», con sede in Santo'Onofrio (Vibo Valenzia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata iscrizione all'Albo delle cooperative e mancato rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecie*s del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della socità cooperativa «M.B. & S. società cooperativa», sede in Sant'Onofrio (Vibo Valenzia) - C.F. 02071840793 - costituita in data 5 giugno 1996.

Art. 2.

Il dott. Gagliardi Michele, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza) a via Margherita n. 157, è nominato per un periodo dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di effettuare l'iscrizione all'albo delle cooperative e di rinnovare le cariche sociali scadute.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05175

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa trasporti Bucci a r.l.», in Valmontone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 19 dicembre 2007 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Cooperativa trasporti Bucci a r.l.», con sede in Valmontone (Roma);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancato versamento dei contributi di revisione sin dal biennio 2003/2004, mancato adeguamento del capitale sociale al numero effettivo dei soci;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa trasporti Bucci a r.l.», sede in Valmontone (Roma) - C.F. 07355951000 - costituita in data 13 gennaio 2003.

Art. 2.

Il dott. Marco Pappalardo, nato a Roma il 31 gennaio 1967 con studio in Roma a Via Marco Aurelio n. 42, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, pagare il contributo di revisione dovuto, di adeguare il capitale sociale al numero effettivo dei soci.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05176

DECRETO 1° aprile 2010.

Riconoscimento, al sig. Gianluca Arcese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Gianluca Arcese, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessato, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» (art. 22, comma 1, lettera *a)* d.lgs. n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Gianluca Arcese, cittadino italiano, nato a Frosinone in data 4 marzo 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE

Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovranno dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emettono un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A05197

DECRETO 1° aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Bonaventura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Maria Bonaventura, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio-Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maria Bonaventura, cittadina italiana, nata a Piedimonte Matese (Caserta) in data 2 aprile 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE

Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovranno dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emettono un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A05193

DECRETO 14 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ndack Mbaye, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ndack Mbaye, cittadina senegalese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di «Parrucchiera moderna e Tradizionale», conseguito presso la Scuola «Complexe Yacine Coiffure» nella Repubblica del Senegal, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ndack Mbaye, cittadina senegalese, nata a Kaolack (Senegal) in data 13 ottobre 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05198

DECRETO 14 aprile 2010.

Riconoscimento, al sig. Mohcine Benchardoud, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Mohcine Benchardoud, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Parrucchiere visagista, conseguito presso l'Ecole Basma des arts de coiffure et d'esthetique di Salè (Marocco), della durata di 1 anno (1400 ore), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17/8/2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Mohcine Benchardoud, cittadino marocchino, nato a Salè (Marocco) in data 19 gennaio 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 aprile 2010.

Nomina di un componente supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S., nella Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni della provincia di Savona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il decreto n. 22 datato 20 dicembre 1995 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni della provincia di Savona;

Visto il decreto n. 50 del 27 novembre 1998 con il quale il dott. Giuseppe Giangrande e la dott.ssa Luisa Anselmo sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente nella suddetta Commissione;

Vista la nota datata 19 gennaio 2010 della sede provinciale INPS di Savona con la quale designa il dott. Graziano Ruggero quale membro supplente nella suddetta Commissione, pervenuta a questa DRL in data 4 marzo 2010;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

Il dott. Graziano Ruggero è nominato membro supplente in rappresentanza dell'I.N.P.S. nella Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni della provincia di Savona.

Il presidente della Commissione, dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 aprile 2010

Il dirigente: VETTORI

10A05177

DECRETO 14 aprile 2010.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per le controversie individuali del lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'allora ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ora direzione provinciale del lavoro di Macerata, n. 512 dell'8 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione

provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta commissione;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata n. 4 del 10 giugno 2008 di nomina del sig. Gianluca Ioannisci quale membro effettivo in seno alla commissione provinciale per le controversie individuale di lavoro in rappresentanza della UIL di Macerata;

Vista la nota della CGIL di Macerata protocollo n. 8036 del 12 aprile 2010, con la quale ha provveduto a designare il sig. Giuliano Giampaoletti membro effettivo in sostituzione della sig. Gianluca Ioannisci;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione

Il sig. Giuliano Giampaoletti, nato a Monte Roberto (Ancona) e residente a Macerata in via Vanvitelli n. 28, è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della UIL di Macerata, in sostituzione del sig. Gianluca Ioannisci.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 14 aprile 2010

Il direttore provinciale: RAUSEI

10A05172

DECRETO 16 aprile 2010.

Nomina di un componente presso la commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Germano Sessa, membro supplente in rappresentanza di UGL Terziario;

Vista la nota prot. n. 277/RU/mb del 14 aprile 2010 di UGL Terziario con la quale viene designato membro supplente della suddetta commissione il sig. Enzo Dellantonio, in sostituzione del sig. Germano Sessa;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Enzo Dellantonio è nominato membro supplente in sostituzione del sig. Germano Sessa in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza di Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 aprile 2010

Il direttore provinciale: WEBER

10A05188

DECRETO 21 aprile 2010.

Sostituzione di un membro supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione della Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DELLA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del Direttore *pro-tempore* dell'ex Ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della Spezia;

Vista la lettera datata 18 febbraio 2010 protocollo n. 3647, nonché la successiva integrazione del 30 marzo 2010 protocollo n. 6477, della CISL con la quale viene designato il sig. Brizzi Simone quale membro supplente in sostituzione del sig. Beggi Erminio.

Decreta:

Il sig. Brizzi Simone è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Beggi Erminio.

La Spezia, 21 aprile 2010

Il direttore provinciale: SPELLA

10A05190

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 febbraio 2010.

Modifica del decreto 11 marzo 2008, di modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativo al progetto presentato dalla «Emitech Srl». (Decreto n. 10/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 2522 presentato dalla Itel Telecomunicazioni S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 2522 presentato dalla Itel Telecomunicazioni S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a € 724.200,00 e un credito agevolato pari a € 948.600,00;

Visto il decreto dirigenziale 505 del 17 marzo 2006, con il quale relativamente al progetto n. 2522 è stata autorizzata la variazione della titolarità in capo alla Emitech S.r.l.;

Visto il decreto dirigenziale n. 247 dell'11 marzo 2008, con il quale è stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004 a seguito del riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università con la concessione di un importo di contributo nella spesa pari a € 812.600,00 e un credito agevolato pari a € 860.200,00;

Vista la nota del 29 settembre 2009, pervenuta in data 8 ottobre 2009 prot. n. 6326, con la quale l'istituto Unicredit MedioCredito Centrale S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 247 dell'11 marzo 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2522 presentato dalla Emitech Srl, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 247 dell'11 marzo 2008, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 247 dell'11 marzo 2008, per il progetto n. 2522 presentato dalla Emitech S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di € 88.400,00 e il credito agevolato è aumentato di € 88.400,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO

Legge n. 297/1999 Art. 5 protocollo n. 2522

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2522 del 20/03/2003 Comitato del 19/04/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Metodo di applicazione dell'"energia elettromagnetica (E.M.) per la ottimizzazione del processo di sterilizzazione nella pratica ospedaliera.

Inizio: 01/11/2005

Durata Mesi: 28

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Emitech S.R.L.
CORATO (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.768.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.292.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 476.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.292.000,00	€ 476.000,00	€ 1.768.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.292.000,00	€ 476.000,00	€ 1.768.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	724.200,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	948.600,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A05307

DECRETO 4 febbraio 2010.

Modifica del decreto 14 novembre 2007, di modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativo al progetto presentato da «Telecom Italia Spa». (Decreto n. 9/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 aprile 2002, ed in particolare il progetto n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia Spa, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia Spa così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 2 ottobre 2001;

Visto il decreto dirigenziale n. 1716 del 14 novembre 2007, con il quale è stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002;

Considerato che nel predetto decreto dirigenziale n. 1716 del 14 novembre 2007, per mero errore materiale è stato indicato una diminuzione del contributo nella spesa pari a € 1.305.404,72 e un aumento del contributo in conto interessi di € 1.305.404,72 in luogo correttamente di un una diminuzione del contributo nella spesa pari a € 1.305.404,72 e un contributo in conto interessi su un finanziamento massimo aumentato di € 1,305.404,72;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1716 del 14 novembre 2007;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto dirigenziale n. 1716 del 14 novembre 2007, per il progetto n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia Spa, è così rettificato:

Il contributo nella spesa è rideterminato in € 5.451.140,60 e il contributo in conto interessi è concesso su un finanziamento massimo di € 5.393.760,17.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A05308

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2010.

Piano nazionale di controllo di Salmonella *Enteritidis*, *Typhimurium*, Hadar, Virchow e *Infantis* nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* - Condizioni e modalità di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006 n.191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il piano nazionale di controllo presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2009/883 del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella *Enteritidis*, *Typhimurium* Hadar, Virchow e *Infantis* nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus*, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

3. Le Regioni e Province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

4. Le Regioni e Province auonome provvedono a registrare nel sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il 15 marzo di ogni anno.

5. In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

6. Gli Istituti zoprofilattici serimentali comunicano tempestivamente all'Azienda snitaria lcale competente per territorio, alla Regione nonché al Ministero della slute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Art. 2.

1. Per gli animali abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 è concessa al proprietario o al soccidario un'indennità calcolata secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Per avere diritto all'indennità di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalità di cui all'allegato I.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 88
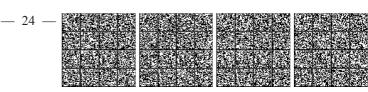
ALLEGATO

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus*

Approvato con Decisione 2009/833

Anno 2010-2012

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commisione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Questo programma si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n°2160/2003, dal Regolamento (CE) n°1003/2005 e sulla base della situazione epidemiologica nazionale emersa in seguito all'applicazione del programma di controllo nazionale 2007-2009, questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da S. Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar nei gruppi di riproduttori all'1% o meno, nel corso dei tre anni di applicazione dal 2010 al 2012.

Questo programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito in accordo al Regolamento (CE) n°2160/2003, al Regolamento (CE) n°1003/2005 e al Regolamento (CE) n°213/2009 e prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrolli) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo previste, in caso di isolamento di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium, sono: abbattimento (al macello) o macellazione dei capi, distruzione o trattamento termico delle uova, ancora presenti negli incubatoi, prodotte da gruppi positivi per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium, e l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza quando pertinente. In caso di isolamento di *S*. Virchow, Infantis e Hadar non è prevista l'applicazione di misure restrittive ma è prevista l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza a seguito di un'accurata indagine epidemiologica.

In caso di isolamento di sierotipi non rilevanti per la salute pubblica deve essere eseguita l'indagine epidemiologica.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da Salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento (CE) n°178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Per quanto riguarda specificatamente l'allevamento avicolo, nella messa a punto dei piani di controllo va tenuto conto della struttura tipicamente piramidale di questa produzione zootecnica, in cui da un numero limitato di riproduttori vengono prodotte quantità elevatissime di animali, che costituiscono la produzione avicola mondiale sia di carne che di uova. E' chiaro come in una tale situazione, la presenza di infezione da salmonella all'apice della struttura produttiva, quindi nei riproduttori, possa rapidamente diffondersi soprattutto per quei sierotipi che si trasmettono per via verticale, agli allevamenti di broiler e di ovaiole, costituendo un grave rischio per la salute pubblica. Per questi motivi il presente programma ha l'obiettivo di ridurre negli allevamenti di riproduttori (all'apice della piramide) la prevalenza di sierotipi rilevanti per la salute pubblica allo scopo di ottenere una notevole diminuzione della prevalenza nelle altre categorie produttive (galline ovaiole e broiler) con l'obiettivo finale di ridurre l'infezioni da salmonella nell'uomo.

MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale (2010-2012).

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento
- la macellazione dei capi positivi (per la *S.* Enteritidis e/o Typhimurium)
- l'abbattimento dei capi positivi (per la *S.* Enteritidis e/o Typhimurium)
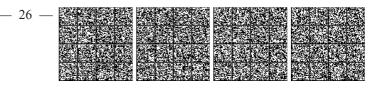
- la distruzione o trattamento termico delle uova ancora presenti negli incubatoi, prodotte da gruppi positivi per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S.* Enteritidis o Typhimurium (con primo intervento entro le prime 48 ore di vita dell'animale).
L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei riproduttori è vietato, ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n.1177/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI REFERENZA

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'approvazione del programma.
Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è localizzato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).
Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo.
I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Direttiva 92/117/CEE** del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari
- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 29 aprile 2004, che definisce i contenuti necessari delle domande di finanziamento comunitario destinato ai programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle patologie animali
- **Regolamento (CE) n° 1003/2005** della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003

- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il Regolamento (CE) n°2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- **Decisione 2008/425/CE** della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario
- **Regolamento (CE) n. 213/2009** della Commissione, del 18 marzo 2009 , che modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n°1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della *Salmonella* nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini

Norme nazionali

- **DM 4 Ottobre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della salute del 12 gennaio 1995**: Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi.
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive nei volatili da cortile
- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Norme relative agli alimenti per animali

- **Regolamento (CE) n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- **Piano Nazionale 2009-2011** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA)

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN).
Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dell'allevamento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; l'approvazione del piano di autocontrollo da parte dell'Autorità competente dovrà essere documentata e copia del piano di autocontrollo e del documento comprovante l'approvazione dello stesso dovrà essere conservata oltre che dal proprietario dell'azienda anche dall'Autorità competente.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento
Il campionamento riguarda tutti i gruppi di da riproduzione della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

2) Monitoraggio nei gruppi da riproduzione
I gruppi di riproduttori devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni:

2.1.1 Campionamento in autocontrollo
Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:
(a) in tutti i gruppi almeno una volta ogni due settimane durante il periodo di deposizione presso l'allevamento
Inoltre il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato:
(b) nei pulcini di 1 giorno
(c) negli animali a 4 settimane di età
(d) negli animali due settimane prima dell'entrata in deposizione

In ogni caso è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che dovranno essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

2.1.2 Campionamento ufficiale
Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:
(a) entro quattro settimane dall'entrata in deposizione;
(b) verso la fine della fase di deposizione, non prima di otto settimane dalla fine del ciclo di produzione;
(c) durante la fase di produzione, in qualsiasi momento sufficientemente distante dai campionamenti di cui ai punti (a) e (b);

(d) in caso di isolamento di *S.* Enteritidis o Typhimurium a seguito di un campionamento in autocontrollo.

(e) in circostanze eccezionali per confermare un primo isolamento di *S.* Enteritidis o Typhimurium a seguito di un campionamento in autocontrollo o di campionamento ufficiale di routine, nel caso in cui l'Autorità Competente abbia ragioni per dubitare del risultato dell'analisi (sospetto di risultati falsamente positivi o falsamente negativi). In questo caso devono essere prelevate 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo risultato positivo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi effettuate.
La ricerca di salmonella in tali evenienze dovrà essere effettuata presso il Centro Nazionale di Referenza per le Salmonellosi rimento.
(f) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2010 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

2.2.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo
(a) I campioni consistono di campioni di materiale fecale e di polvere e mirano ad individuare l'1% di prevalenza nel gruppo, con un limite di confidenza del 95%. A tal fine i campioni devono comprendere:

- un paio di sovrascarpe rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone
- un campione di polvere, rappresentativo dell'intero capannone, di 250 ml, corrispondente a circa 50 grammi

Nel caso in cui la polvere non fosse presente in quantità sufficiente dovrà essere prelevato un ulteriore campione di soprascarpe.
I campioni devono essere analizzati singolarmente.

(b) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie. I campioni devono essere analizzati singolarmente.

Gruppi di pulcini di un giorno: il controllo dei gruppi di pulcini di un giorno dovrà interessare maschi e femmine, scelti a caso dai diversi contenitori; i prelievi dovranno essere eseguiti prima dello scarico su un numero minimo di 15 soggetti (di cui 5 maschi e 10 femmine) e sui rivestimenti interni di almeno 10 contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami per la ricerca di salmonella e di residui di sostanze farmacologiche.

2.2.2 Campionamenti ufficiali
I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 2.2.1

Nel caso di **campionamento ufficiale di conferma** dovranno essere prelevati 5 paia di soprascarpe e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi. Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo dovrà essere considerato infetto ai fini dell'obiettivo del presente piano.

3 ESAME DEI CAMPIONI

3.1 Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

3.1.1 Campioni di soprascarpe

(a) le sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di Acqua Peptonata Tamponata (APT) a temperatura ambiente
(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 3.2.
(c) nel caso di campionamento di conferma ciascun campione deve essere processato singolarmente e i campioni dovranno essere analizzati in accordo ai punti "a" e "b".

3.1.2. Campioni di polvere

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente seguendo le seguenti indicazioni:
(a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare delicatamente.
(b) lasciar riposare per 10-15 minuti
(c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g del campione mescolato all'APT e aggiungere altri 200 ml di APT a temperatura ambiente
(d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 3.2

3.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

3.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlabortatorio organizzato dal Centro di Referenza Nazionale.
Tutti i ceppi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium dovranno essere inviati al Centro Nazionale di referenza per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).
I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

3.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo a EN/ISO 16140/2003.

3.5 Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per capannone per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.
I ceppi saranno a disposizione del Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.

NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S.* Enteritidis e *S.* Typhimurium da campioni ufficiali effettuati dall'Autorità Competente dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.
Inoltre in caso di isolamento di *S.* Enteritidis e *S.* Typhimurium dovranno essere inviati al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi e al Servizio Veterinario Regionale gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora, a seguito di un campionamento ufficiale, venga isolata in un gruppo di riproduttori una salmonella non appartenente ai sierotipi *S.* Enteritidis e Typhimurium, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga identificata la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium devono essere applicate le seguenti misure:

1) Se riscontrata la presenza di S. Enteritidis o Typhimurium, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve effettuare un campionamento ufficiale (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine) per confermare l'isolamento

2) (a) Se la presenza di *S.* Enteritidis o Typhimurium viene riscontrata a seguito di controllo ufficiale, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, eliminati e distrutti in accordo al Regolamento n°1774/2000 *e successive modifiche ed integrazioni* o in alternativa macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo. Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.
In seguito all'identificazione di sierotipi rilevanti, il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire immediatamente un'accurata indagine epidemiologica.
Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed, eventualmente, ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.
A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

(b) Se la positività a S. Enteritidis o Typhimurium è riscontrata in animali in fase di deposizione, fino alla conferma ufficiale della presenza di S. Enteritidis o Typhimurium, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte ed il sospetto

deve essere notificato ai Servizi Veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi, al fine di poter applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

(c) Le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata identificata a seguito di controllo ufficiale la presenza di S. Enteritidis o Typhimurium vanno distrutte o trattate termicamente.

4) Se la presenza di S. Enteritidis o S. Typhimurium è riscontrata presso l'incubatoio la positività dovrà essere notificata ai Servizi Veterinari responsabili degli allevamenti di destinazione dei pulcini e di provenienza delle uova. Nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova dovrà essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine).
Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova segnalando le misure restrittive applicate.

5) Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per S. Enteritidis o. Typhimurium il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;

b) indagare se sono state infettate altri allevamenti correlati a quello positivo;

c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;

d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S.* Enteritidis o Typhimuruim devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.
L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.
L'accreditamento sarà revocato, e verranno applicate misure sanitarie restrittive, nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale si identifichi una positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium.
L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, **con frequenza almeno trimestrale**, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.
In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

Un gruppo di riproduttori è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.
I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati.

La rendicontazione quindi comprenderà:

a) il numero totale di gruppi di riproduttori presenti e quelli testati; suddivisi per le diverse tipologie di campionamento riportate al punto 2);
b) il numero totale di gruppi di riproduttori positivi ed i risultati delle analisi per ogni tipologia di campionamento riportata al punto 2);
c) tutti i sierotipi di Salmonella isolati (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
d) una nota esplicativa sui risultati.

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Nel caso di animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità calcolata sulla base della Legge 218/88.
Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.
Qualora l'Autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità.
Il costo del vaccino utilizzato per gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivo verrà rimborsato al nostro Paese dalla Commissione Europea e quindi dovrà essere rendicontato.

10A05187

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 2010.

Importo definitivo dell'aiuto per il raccolto 2009, nell'ambito delle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al citato regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2006 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2009, n. 2429, con il quale sono stati fissati gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio 2009;

Visti i dati produttivi definitivi del raccolto 2009 di ciascun gruppo varietale, comunicati da AGEA con la nota del 17 marzo 2010, protocollo n. ACIU.2010.200, e constatato che non è stato raggiunto l'importo massimo dell'aiuto totale previsto per l'Italia dall'art. 110-*terdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto l'art. 171-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004, secondo comma, che prevede la fissazione di un importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo e per gruppo di varietà di tabacco;

Ritenuta la necessità di determinare il livello definitivo dell'aiuto per il raccolto 2009, aumentando in misura proporzionale l'aiuto indicativo di ciascun gruppo varietale;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello definitivo dell'aiuto

1. In applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63 citato in premessa, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2009, è fissato come segue:

Gruppo Varietale	Aiuto definitivo (€/Kg)
01 - Flue Cured	1,9727
02 - Light Air Cured	1,9213
03 - Dark Air Cured	1,7672
04 - Fire Cured	2,0549
05 - Sun Cured	-
07 - Katerini	-

2. All'importo dell'aiuto definitivo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

10A05195

DECRETO 20 aprile 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione d'origine protetta a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti della DOP «Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 2036 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 275 del 18 ottobre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa»;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 65 del 19 marzo 2007 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione d'origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo privato nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 12 marzo 2007 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione d'origine protetta a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 12 marzo 2007 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione d'origine protetta con sede in Verona, viale del Lavoro n. 52, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 12 marzo 2007, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A05191

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2010.

Consultazione pubblica sull'adozione di un regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 124/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *g)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il «Codice»), ed in particolare gli articoli 11, 83 ed 84;

Viste le direttive n. 2002/21/CE («direttiva quadro») e n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Vista la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

Considerato che l'applicazione del Regolamento approvato con la delibera 173/07/CONS ha evidenziato, nell'ambito dell'attività di definizione delle controversie tra utenti ed operatori, l'esigenza di assicurare uniformità di trattamento delle varie fattispecie di disservizio, individuando un adeguato criterio minimo di calcolo per gli indennizzi dovuti, indipendentemente dall'operatore interessato, nonché di prevedere una adeguata sperequazione di tale misura a seconda della gravità della violazione sanzionata;

Ritenuto, pertanto, di individuare una serie di misure compensative minime specifiche per ciascuna delle fattispecie di disservizio individuabili in base alle disposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Ritenuto, inoltre, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 12, lett. *g)* della legge n. 481/1995, di indicare tra dette fattispecie quelle per le quali l'indennizzo debba avvenire in maniera automatica, prevedendo una misura sanzionatoria in caso di mancato automatismo nella liquidazione;

Ritenuto a tal fine necessario, ai sensi degli articoli 11 e 83 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni in ordine allo schema di provvedimento in esame, anche al fine della valutazione circa il conseguente impatto regolamentare;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'adozione di un Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, al Centro direzionale, Isola B5, ed in Roma, alla via Isonzo n. 21/b.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - SORTINO

10A05474

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati, del medicinale «Lormetazepam Ranbaxy».

Estratto provvedimento FV/ 6 del 18 marzo 2010

Specialità medicinale: LORMETAZEPAM RANBAXY.

Confenzioni: 036285015 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Procedura nazionale, con scadenza il 22 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A05309

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione UVA/N/V n. 568 dell'8 marzo 2010, relativo al medicinale «Neo Borocillina».

Nell'estratto della determinazione UVA/N/V n. 568 dell'8 marzo 2010 relativo al medicinale «Neo Borocillina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010.

Ove è scritto: Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«A.I.C. n. 022632107 - "compresse orosolubili senza zucchero" 20 compresse»,

varia in:

«A.I.C. n. 022632107 - "pastiglie orosolubili senza zucchero" 20 pastiglie».

Leggasi:

«A.I.C. n. 022632107 "compresse orosolubili senza zucchero" 20 compresse»,

varia in:

«A.I.C. n. 022632107 - "pastiglie senza zucchero" 20 pastiglie.

10A05472

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2728 del 3 dicembre 2009, relativo al medicinale «Esmeron».

Nell'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2728 del 3 dicembre 2009 relativo al medicinale ESMERON pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2010.

Ove è scritto: relativamente alle confezioni sottoelencate:

«A.I.C. n. 029209032 - "50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso"12 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 029209044 - "100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 10 flaconcini da 10 ml.».

Leggasi: relativamente alle confezioni sottoelencate:

«A.I.C. n. 029209032 - "50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 12 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 029209044 - "100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 10 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 029209057 - "50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 10 flaconcini da 5 ml.».

10A05475

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Liptovská Saláma»/«Liptovský Salám»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 103 del 22 aprile 2010, a norma dell'art. 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Český svaz zpracovatelů masa - Repubblica ceca e dal Slovenský zväz spracovateľov mäsa - Repubblica slovacca, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - «Liptovská Saláma»/«Liptovský Salám».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

10A05196

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-106) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
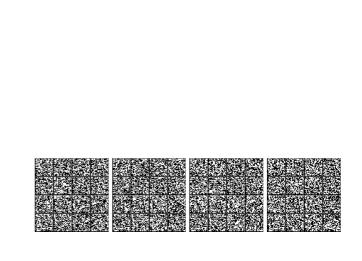
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.